



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 11/2013

Napoli 20 Febbraio 2013

**SI AVVICINA IL TERMINE DI SCADENZA - 28 FEBBRAIO 2013 -
PER LA TRASMISSIONE, BY PEC O RACCOMANDATA A.R.,
DELLA DICHIARAZIONE COMPROVANTE I CREDITI
FORMATIVI CONSEGUITI NEL BIENNIO 2011/2012 AI FINI
DELLA FCO. RITENIAMO UTILE UN RIEPILOGO DELLE
DISPOSIZIONI PER RENDERE PIU' SEMPLICE
L'ADEMPIMENTO.**

Il 28 Febbraio 2013 scade il termine per la trasmissione, **by PEC to PEC o per Raccomandata A.R.**, della **Dichiarazione** comprovante i crediti formativi conseguiti nel biennio 2011/2012 donde, con il presente numero della rubrica "Notizie dall'Ordine", riteniamo opportuno procedere ad un ***sintetico riepilogo*** dell'adempimento allo scopo di agevolare il vostro ed il nostro lavoro come, peraltro, già abbiamo fatto con il n. 3/2013 del 15 gennaio 2013.

In primis è consigliabile la consultazione del Regolamento per la FCO e di quello di attuazione pubblicati sul nostro sito www.ordinecdlna.it anche allo scopo di scaricare i vari modelli necessari all'adempimento.

ECCO IN SINTESI CIO' CHE DOVRETE FARE:

1. Occorre, prima di qualsivoglia adempimento, rendersi conto di **quanti crediti formativi, per il biennio 2011/2012**, la piattaforma

TELECONSUL ha attribuito al v.s. nominativo. Basta andare sul nostro sito, link Formazione ed Eventi, sezione crediti formativi, seguire le istruzioni usando una username e password con le modalità richieste dal sistema;

2. Per essere in regola con FCO per il biennio 2011/2012 occorre aver conseguito almeno **50 crediti formativi di cui almeno 6 in materia ordinamentale e deontologica (ad es. la partecipazione alle Assemblee annuali per l'approvazione dei bilanci, il Forum Lavoro, gli eventi in cui si è disquisito sulla riforma delle professioni ecc.) ex art. 3 del Regolamento per la FCO;**
3. Esiste l'istituto del **"riproporzionamento"** per cui, ad esempio, per i nuovi iscritti l'obbligo decorre dal 1° giorno del mese successivo ed i crediti occorrenti ai fini dell'adempimento vanno ragguagliati ai mesi di iscrizione. Idem dicasi per la richiesta di sospensione parziale in caso di malattia, infortunio, gravidanza, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento;
4. Se la disamina dei crediti formativi conseguiti nel biennio 2011/2012, così come prospettata dalla piattaforma TELECONSUL, evidenzia un numero di crediti sufficienti ai fini del giudizio positivo di ottemperanza dell'obbligo (es. almeno 50 crediti di cui 6 per materie ordinamentali e deontologiche), **nessuna DICHIARAZIONE va inviata al CPO essendo in presenza di un dato già conosciuto dallo stesso!!! Ciò ai fini di una semplificazione dell'adempimento ed in ottemperanza ad un "principio" di conoscenza dei dati ad opera della Pubblica Amministrazione;**
5. Qualora, invece, il dato presente nella piattaforma TELECONSUL sia inferiore al numero dei crediti formativi idoneo al giudizio positivo di ottemperanza dell'obbligo (*id*: riproporzionamento compreso), l'iscritto **deve inoltrare necessariamente la DICHIARAZIONE (art. 11 del**

Regolamento). Essendo, infatti, l'iscritto libero di formarsi dove vuole, è probabile che abbia partecipato ad altri eventi organizzati da soggetti diversi dai CPO ovvero a Docenze, Commissioni, Esami Universitari, Masters, Relatore in Convegni, attività di Pubblicista (art. 5 del Regolamento), abbia seguito eventi in modalità e-learning (art. 4 del Regolamento). **In altri termini, trattasi di eventi ed attività che danno luogo all'attribuzione di crediti formativi nei limiti di cui all'art. 6 del Regolamento e che il CPO non conosce se non attraverso la DICHIARAZIONE.** Ecco l'importanza della "Dichiarazione" nella quale questi "nuovi crediti" si aggiungono a quelli della piattaforma TELECONSUL. *Ovviamente, la "DICHIARAZIONE" DEVE ESSERE OMNICOMPRESIVA DI TUTTI I CREDITI CONSEGUITI NEL BIENNIO (O MINOR PERIODO DERIVANTE DAL RIPROPORZIONAMENTO) E, PER QUELLI NON RICOMPRESI NELLA PIATTAFORMA TELECONSUL, DEVE ESSERE ALLEGATA **DOCUMENTAZIONE PROBATORIA;***

6. Le materie oggetto della formazione debbono essere necessariamente conformi a quelle di cui all'art. 2 del Regolamento per la FCO;
7. **La DICHIARAZIONE deve essere sempre inviata anche se il totale dei crediti formativi ivi riportato non dovesse raggiungere il numero dei crediti sufficienti al giudizio di ottemperanza dell'obbligo formativo;**
8. La mancata ottemperanza all'obbligo formativo potrebbe essere stata determinata anche da circostanze soggettive od oggettive relative all'iscritto. In tal caso ci si trova di fronte ad un esonero parziale o totale dell'obbligo formativo che sarà **deliberato dal CPO, ex post**, all'atto dell'arrivo della DICHIARAZIONE sulla scorta di apposita richiesta effettuata con Modelli allegati al Regolamento di attuazione **corredata**

- da documentazione probatoria** che, chiaramente, sarà trattata nel rispetto della normativa sulla privacy;
9. Le cause che danno luogo all'esonero parziale o totale, ma sempre ex post, sono contenute nell'art. 10 del Regolamento;
 10. E' soggetto all'esonero totale, **ma sempre che ne faccia richiesta**, l'iscritto che ha compiuto 70 anni di età. L'esonero totale decorre dal compimento dei 70 anni ed è soggetto a riproporzionamento. Ad es. se l'iscritto ha compiuto 70 anni a Marzo 2012, l'esonero decorrerà da Aprile 2012 e l'obbligo formativo sarà circoscritto al solo periodo 1 Gennaio 2011-31 marzo 2012. La richiesta di esonero totale va riproposta sempre al termine di ogni periodo di riferimento dell'obbligo formativo;
 11. Nel caso di malattia ed infortunio, servizio militare o civile, **debitamente documentati attraverso il modello di istanza di esonero parziale da allegarsi alla DICHIARAZIONE**, si procede al riproporzionamento dei crediti formativi in relazione ai periodi in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra;
 12. Nel caso di "maternità" il periodo di esonero parziale comprende i tre mesi antecedenti la data del parto fino al compimento di un anno di vita del bambino. Anche in questo caso occorre allegare alla DICHIARAZIONE l'istanza di esonero per maternità corredandola di **documentazione probatoria**;
 13. Nel caso di "affidamento", il periodo di esonero parziale decorre dalla data dello stesso fino ad un anno dal provvedimento. Occorre, dunque, allegare alla DICHIARAZIONE l'istanza di esonero per "affidamento" corredandola di **documentazione probatoria**;
 14. Nel caso di assistenza alle persone di cui alla legge 104/92 ed altri casi di forzato impedimento ovvero cause di forza maggiore occorre allegare

alla DICHIARAZIONE l'istanza di esonero parziale o totale corredandola di **documentazione probatoria**;

15. Nel caso in cui l'iscritto non abbia svolto in forma autonoma o in forma subordinata né sotto qualsiasi altra forma l'attività professionale nel periodo biennale di riferimento dell'obbligo formativo, occorre allegare alla DICHIARAZIONE l'istanza di esonero totale (o parziale) corredandola di **documentazione probatoria**;

16. Vi risulta, infine, che il CPO di Napoli, nel pieno rispetto della sua autonomia in materia di FCO, ha deliberato di venire incontro alle esigenze di quanti non avessero potuto completare l'obbligo formativo per il biennio 2011/2012 o minor periodo **consentendo di attribuire a tale biennio i crediti conseguiti nel periodo dal 1 Gennaio 2013 al 28 Febbraio 2013.** In tale ottica, i colleghi interessati dovranno redigere la DICHIARAZIONE considerando tali crediti del 2013 in aggiunta a quelli conseguiti nel 2011/2012. **DOVRANNO, PERO', SPECIFICARE** nella DICHIARAZIONE GLI EVENTI, LA DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO ED IL NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DEL 2013 (PERIODO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO) CHE VORRANO ATTRIBUIRE AL BIENNIO 2011/2012. OVVIAMENTE, SE SONO CREDITI GIA' PRESENTI NELLA PIATTAFORMA TELECONSUL DEL 2013, SARANNO CANCELLATI A COPERTURA DEL FABBISOGNO 2011/2012. SE, VICEVERSA, SONO CREDITI DERIVANTI DA ALTRI EVENTI FORMATIVI ANCHE CON MODALITA' E-LEARNING (E QUI SI PRESCINDE DAL NUMERO MASSIMO 15 CONSENTITO DAL REGOLAMENTO) **DOVRANNO ESSERE ALLEGATI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E DI CONSEGUIMENTO. IN OGNI CASO ANDRANNO ELENCATI CON LA SPECIFICAZIONE SE TRATTASI O MENO DI EVENTI GIA' RICOMPRESI NELLA PIATTAFORMA TELECONSUL.**

Siamo convinti, Colleghe e Colleghi, che saprete ottemperare con la massima diligenza e celerità a tali obblighi anche perché le recenti disposizioni in materia di “Riforma delle Professioni” hanno distinto nei CPO l’attività meramente amministrativa da quella giudicante. **Il compito, dunque, di sanzionare la mancata dichiarazione ed il mancato conseguimento dei crediti formativi nel biennio 2011/2012 è, oggi, di pertinenza della Commissione Territoriale di Disciplina che sarà costituita non appena il Ministero del lavoro approverà il Regolamento di funzionamento della stessa già predisposto ed inviato dal nostro CNO.**

Noi, Colleghi, il nostro dovere lo abbiamo svolto fino in fondo mettendo a vostra disposizione nel biennio 2011/2012 ben 200 crediti formativi.

Conoscete, peraltro, il nostro pensiero sulla Formazione Continua Obbligatoria che resta l’unico deterrente per far tacere i detrattori delle Libere professioni Regolamentate.

Buon lavoro e Buon adempimento per la FCO.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC/PA